REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2017/218 DELLA COMMISSIONE

del 6 febbraio 2017

relativo al registro della flotta peschereccia dell'Unione

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 1380/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2013, relativo alla politica comune della pesca, che modifica i regolamenti (CE) n. 1954/2003 e (CE) n. 1224/2009 del Consiglio e che abroga i regolamenti (CE) n. 2371/2002 e (CE) n. 639/2004 del Consiglio, nonché la decisione 2004/585/CE del Consiglio ([1]), in particolare l'articolo 24, paragrafo 4,

considerando quanto segue:

(1) Il registro della flotta peschereccia dell'Unione è uno strumento necessario per l'applicazione delle norme della politica comune della pesca. Tale registro dovrebbe includere tutti i pescherecci dell'Unione.

(2) Attualmente le norme che disciplinano i registri delle flotte pescherecce nazionali e il registro della flotta peschereccia dell'Unione sono stabilite dal regolamento (CE) n. 26/2004 della Commissione ([2]).

(3) Conformemente all'articolo 24, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1380/2013, gli Stati membri dovrebbero registrare le informazioni relative alla proprietà, alle caratteristiche delle navi e degli attrezzi e alle attività dei pescherecci dell'Unione battenti la loro bandiera e trasmetterle alla Commissione. La Commissione dovrebbe tenere un registro contenente le informazioni ricevute dagli Stati membri.

(4) Gli Stati membri sono responsabili dell'esattezza delle informazioni contenute nel registro della flotta peschereccia nazionale. A tal fine gli Stati membri dovrebbero costantemente sorvegliare la qualità di tali informazioni e garantire che siano regolarmente aggiornate e che possano essere verificate in qualsiasi momento dalla Commissione attraverso specifiche richieste.

(5) Il trattamento, da parte delle autorità competenti degli Stati membri, dei dati personali contenuti nei registri delle flotte pescherecce nazionali è soggetto alle norme dell'Unione concernenti la tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati, in particolare la direttiva n. 95/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio ([3]), nonché alle relative norme nazionali di attuazione. Le caratteristiche e le marcature esterne riportate nel registro tenuto da ciascuno Stato membro dovrebbero essere specificate in conformità del regolamento (CEE) n. 2930/86 del Consiglio ([4]) e del regolamento di esecuzione (UE) n. 404/2011 della Commissione ([5]).

(6) Al fine di monitorare le attività delle navi tra Stati membri e garantire un nesso inequivocabile tra i dati contenuti nel registro della flotta dell'Unione e quelli che figurano in altri sistemi d'informazione relativi alle attività di pesca, è opportuno attribuire un numero di identificazione unico ad ogni peschereccio dell'Unione, che non può essere in nessun caso né riattribuito né modificato.

(7) Per garantire l'effettiva applicazione del presente regolamento, è opportuno introdurre nuovi strumenti e procedure che consentano di semplificare ulteriormente la gestione dei dati tra gli Stati membri e la Commissione europea e di garantire l'accesso a dati aggiornati più frequentemente.

(8) Ai fini della gestione della capacità delle flotte pescherecce e della loro attività, il registro della flotta peschereccia dell'Unione dovrebbe essere reso accessibile nella versione integrale per gli Stati membri e in una versione ridotta per il pubblico. La versione ridotta dovrebbe escludere, a fini di protezione, i dati personali, ma dovrebbe recare gli identificativi dei pescherecci per migliorare la trasparenza delle informazioni per il pubblico e l'accesso alle medesime.

([1]) GU L 354 del 28.12.2013, pag. 22.

([2]) Regolamento (CE) n. 26/2004 della Commissione, del 30 dicembre 2003, relativo al registro della flotta peschereccia comunitaria (GU L 5 del 9.1.2004, pag. 25).

([3]) Direttiva 95/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 ottobre 1995, relativa alla tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati (GU L 281 del 23.11.1995, pag. 31).

([4]) Regolamento (CEE) n. 2930/86 del Consiglio, del 22 settembre 1986, che definisce le caratteristiche dei pescherecci (GU L 274 del 25.9.1986, pag. 1).

([5]) Regolamento di esecuzione (UE) n. 404/2011 della Commissione, dell'8 aprile 2011, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1224/2009 del Consiglio che istituisce un regime di controllo comunitario per garantire il rispetto delle norme della politica comune della pesca (GU L 112 del 30.4.2011, pag. 1).

(9) Il trattamento dei dati personali nel quadro del presente regolamento da parte delle istituzioni e degli organismi dell'Unione e l'accesso alle informazioni contenute nel registro della flotta peschereccia dell'Unione da parte degli Stati membri sono soggetti al diritto dell'Unione concernente la tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati, e segnatamente al regolamento (CE) n. 45/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio ([1]), in particolare per quanto riguarda i requisiti di riservatezza e sicurezza del trattamento, il trasferimento dei dati personali dai sistemi nazionali degli Stati membri alla Commissione, la legittimità del trattamento e i diritti degli interessati in materia di informazione, accesso ai loro dati personali nonché rettifica degli stessi.

(10) È opportuno che il nuovo strumento per lo scambio dei dati messo a punto dalla Commissione sia utilizzato per tutti gli scambi di dati elettronici.

(11) L'articolo 24, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1380/2013 dispone che gli Stati membri trasmettano alla Commissione le informazioni relative alla proprietà e alle caratteristiche della nave e degli attrezzi per i pescherecci dell'Unione battenti la loro bandiera; tali dati dovrebbero essere pertanto inclusi nel presente regolamento.

(12) È opportuno abrogare il regolamento (CE) n. 26/2004.

(13) È opportuno accordare agli Stati membri un congruo periodo di tempo per adeguare i rispettivi registri nazionali ai nuovi requisiti in materia di dati stabiliti nel presente regolamento.

(14) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato per la pesca e l'acquacoltura,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Oggetto

Il presente regolamento:

a) stabilisce gli obblighi della Commissione con riguardo alla costituzione e alla tenuta del registro della flotta peschereccia dell'Unione;

b) stabilisce gli obblighi degli Stati membri con riguardo alla raccolta e alla convalida dei dati nel registro della flotta peschereccia nazionale e alla trasmissione di tali dati alla Commissione;

c) definisce le informazioni minime sulle caratteristiche e attività della nave che devono figurare nel registro della flotta peschereccia nazionale.

Articolo 2

Definizioni

Ai fini del presente regolamento si intende per:

a) «peschereccio»: qualsiasi imbarcazione ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 1, punto 4, del regolamento (UE) n. 1380/2013;

b) «peschereccio dell'Unione»: un peschereccio ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 1, punto 5, del regolamento (UE) n. 1380/2013;

c) «flotta peschereccia dell'Unione»: tutti i pescherecci dell'Unione battenti bandiera di uno Stato membro e immatricolati nell'Unione;

d) «nave per acquacoltura»: un'imbarcazione attrezzata esclusivamente per la raccolta, il trasporto, la manipolazione e/o lo sbarco di prodotti dell'acquacoltura;

([1]) Regolamento (CE) n. 45/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2000, concernente la tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni e degli organismi comunitari, nonché la libera circolazione di tali dati (GU L 8 del 12.1.2001, pag. 1).

e) «evento»: l'entrata o l'uscita di una nave dalla flotta, o la modifica di una delle sue caratteristiche di cui all'allegato I;

f) «trasmissione»: il trasferimento numerico di uno o più eventi tra gli Stati membri e la Commissione;

g) «strato di trasporto»: la rete elettronica per gli scambi dei dati sulla pesca messa a disposizione dalla Commissione a tutti gli Stati membri e all'organismo da essa designato per lo scambio di dati in modo standardizzato;

h) «data di censimento»: la data in cui il primo evento è stato comunicato da uno Stato membro alla Commissione, come stabilito nell'allegato II;

i) «istantanea»: l'elenco degli eventi registrati per le navi nel registro della flotta peschereccia di uno Stato membro in un periodo di tempo definito;

j) «proprietario giuridico»: una persona fisica o giuridica indicata nei documenti di immatricolazione della nave come intestataria del titolo giuridico di proprietà della nave;

k) «operatore»: una persona fisica o giuridica quale definita all'articolo 4, punto 19, del regolamento (CE) n. 1224/2009 del Consiglio ([1]);

l) «numero nel registro comune della flotta (CFR)»: il numero unico di identificazione assegnato alla nave nella flotta peschereccia dell'Unione, a prescindere dal numero assegnato nella flotta peschereccia nazionale;

m) «dati personali»: qualsiasi informazione concernente una persona fisica identificata o identificabile quale definita all'articolo 2, lettera a), del regolamento (CE) n. 45/2001;

n) «registro della flotta peschereccia nazionale»: il registro tenuto da ciascuno Stato membro per i pescherecci battenti la sua bandiera;

o) «registro della flotta peschereccia dell'Unione»: il registro, tenuto dalla Commissione, in cui figurano le informazioni relative a tutti i pescherecci dell'Unione.

Articolo 3

Campo di applicazione

Il presente regolamento si applica a tutti i pescherecci dell'Unione, ad eccezione delle navi per acquacoltura e delle tonnare per la pesca del tonno rosso.

Articolo 4

Utilizzo del registro della flotta peschereccia dell'Unione

I dati del registro della flotta peschereccia dell'Unione sono utilizzati per l'applicazione delle norme della politica comune della pesca.

Articolo 5

Raccolta di dati nel registro della flotta peschereccia nazionale

Ciascuno Stato membro raccoglie, convalida e registra senza indugio nel registro della flotta peschereccia nazionale i dati di cui all'allegato I.

([1]) Regolamento (CE) n. 1224/2009 del Consiglio, del 20 novembre 2009, che istituisce un regime di controllo comunitario per garantire il rispetto delle norme della politica comune della pesca, che modifica i regolamenti (CE) n. 847/96, (CE) n. 2371/2002, (CE) n. 811/2004, (CE) n. 768/2005, (CE) n. 2115/2005, (CE) n. 2166/2005, (CE) n. 388/2006, (CE) n. 509/2007, (CE) n. 676/2007, (CE) n. 1098/2007, (CE) n. 1300/2008, (CE) n. 1342/2008 e che abroga i regolamenti (CEE) n. 2847/93, (CE) n. 1627/94 e (CE) n. 1966/2006 (GU L 343 del 22.12.2009, pag. 1).

Articolo 6

Comunicazione dei dati

1. Gli Stati membri comunicano alla Commissione ogni evento riguardante i pescherecci figuranti nel registro della flotta peschereccia nazionale entro la fine del giorno lavorativo in cui l'evento è stato interamente registrato.

2. Se l'evento consiste nella correzione di dati precedenti, alla Commissione sono trasmessi tutti gli eventi riguardanti la nave in questione dalla data di censimento o dalla prima iscrizione nel registro della flotta peschereccia nazionale.

3. I dati relativi all'evento sono comunicati alla Commissione in conformità dell'articolo 9.

4. La Commissione verifica l'esattezza delle informazioni ricevute e registra gli eventi nel registro della flotta peschereccia dell'Unione se la comunicazione è conforme al disposto dell'articolo 9. In caso contrario la comunicazione è respinta. In tal caso la Commissione notifica le proprie osservazioni allo Stato membro, che effettua le necessarie modifiche nel registro della flotta peschereccia nazionale entro tre giorni lavorativi dalla data della notifica trasmessa dalla Commissione.

Articolo 7

Istantanee

1. La Commissione può chiedere in qualsiasi momento un'istantanea a qualsiasi Stato membro.

2. La creazione di un'istantanea deve essere completamente automatizzata.

3. I dati sono comunicati alla Commissione in conformità dell'articolo 9.

4. La Commissione verifica l'esattezza dell'istantanea ricevuta e sostituisce i dati sulle navi riportati nel registro della flotta peschereccia dell'Unione se la comunicazione è conforme al disposto dell'articolo 9. In caso contrario l'istantanea è respinta. In tal caso la Commissione notifica le proprie osservazioni allo Stato membro, che effettua le necessarie modifiche nel registro della flotta peschereccia nazionale entro cinque giorni lavorativi dalla data della notifica trasmessa dalla Commissione.

Articolo 8

Numero nel registro comune della flotta

1. Gli Stati membri attribuiscono un numero nel registro comune della flotta (*Common Fleet Register* — CFR) a ogni peschereccio che entra per la prima volta nella flotta peschereccia dell'Unione.

2. Il numero CFR non può essere modificato nel periodo in cui il peschereccio fa parte della flotta peschereccia dell'Unione, nemmeno se la nave è trasferita a un altro Stato membro.

3. Il numero CFR non può essere riattribuito a un'altra nave. A un peschereccio esportato al di fuori dell'Unione e reimportato in uno Stato membro è riattribuito lo stesso numero CFR.

4. Il numero CFR deve essere indicato in tutte le trasmissioni di dati tra lo Stato membro e la Commissione concernenti il peschereccio.

Articolo 9

Norme applicabili allo scambio di dati tra la Commissione e gli Stati membri

1. La trasmissione di dati tra la Commissione e gli Stati membri è effettuata in base alla norma del Centro delle Nazioni Unite per l'agevolazione degli scambi commerciali e del commercio elettronico (UN/CEFACT), disponibile sulla pagina del registro dei dati di riferimento (*Master Data Register*) del sito web dedicato alla pesca della Commissione europea.

2. Tutte le trasmissioni sono pienamente automatizzate e immediate e si avvalgono dello strato di trasporto.

3. Per assicurare lo scambio di messaggi gli Stati membri utilizzano il documento di attuazione FLUX (*FLUX Vessel Implementation Document*) disponibile sul sito web della Commissione europea dedicato alla pesca.

4. Eventuali modifiche delle norme e del documento di attuazione sono stabilite dalla Commissione di concerto con gli Stati membri.

Articolo 10

Accesso ai dati relativi alle navi

1. Gli Stati membri hanno accesso alle informazioni contenute nel registro della flotta peschereccia dell'Unione. L'accesso può essere concesso tramite un'interfaccia utente di un'applicazione fornita dalla Commissione o da un servizio web.

2. Il pubblico ha accesso a una versione ridotta del registro della flotta peschereccia dell'Unione, in cui non figurano dati personali.

Articolo 11

Dati personali

Il trattamento, la gestione e l'uso dei dati raccolti a norma del presente regolamento che contengono dati personali sono conformi alle disposizioni della direttiva 95/46/CE e del regolamento (CE) n. 45/2001.

Articolo 12

Abrogazione

Il regolamento (CE) n. 26/2004 è abrogato.

Articolo 13

Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il 1º febbraio 2018.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 6 febbraio 2017

Per la Commissione
Il presidente
Jean-Claude JUNCKER

ALLEGATO I

Definizione dei dati e descrizione di una registrazione

Nome del dato	Definizione e osservazioni	Obbligatorio (C)/ Obbligatorio se (cif)/ Facoltativo (O) [7]
Paese di immatricolazione	Stato membro in cui la nave è immatricolata per la pesca a norma del regolamento (UE) n. 1380/2013 Si tratta sempre degli Stati membri dichiaranti — codice [6]	C
CFR	Numero unico di identificazione di un peschereccio nell'Unione Codice ISO-3 dello Stato membro seguito da una stringa di identificazione (nove caratteri). Una stringa inferiore a 9 caratteri deve essere completata da zeri a sinistra	C
UVI	(*Unique Vessel Identifier*) Identificativo unico della nave (numero IMO) a norma del regolamento (UE) n. 404/2011	cif
Evento	Codice [6] di identificazione del tipo di evento comunicato	C
Data dell'evento [1]	Data in cui si è verificato l'evento	C
Numero di immatricolazione	Numero di immatricolazione assegnato dallo Stato membro	O
Marcatura esterna	A norma del regolamento (UE) n. 404/2011	cif
Nome della nave	Nome del peschereccio immatricolato nel registro nazionale	C
Luogo di immatricolazione	Codice [6] di identificazione del luogo (generalmente un porto) in cui la nave è immatricolata	cif
IRCS	(*International radio call sign*) Indicativo internazionale di chiamata radio	cif
Indicatore IRCS	Nave avente a bordo una radio internazionale — codice [6]	C
Indicatore di licenza	Nave titolare di una licenza di pesca in conformità dell'articolo 6 del regolamento (CE) n. 1224/2009 e dell'articolo 3 del regolamento (UE) n. 404/2011 — codice [6]	cif
Indicatore VMS	(*Vessel Monitoring System*) Sistema di controllo dei pescherecci via satellite — codice [6] Nave dotata di sistema di controllo dei pescherecci via satellite in conformità dell'articolo 9 del regolamento (CE) n. 1224/2009 e degli articoli da 18 a 28 del regolamento (UE) n. 404/2011	cif
Indicatore ERS	(*Electronic Reporting System*) Nave dotata di sistema elettronico di trasmissione dei dati (giornale di bordo) in conformità dell'articolo 15 del regolamento (CE) n. 1224/2009 e degli articoli 29 e seguenti del regolamento (UE) n. 404/2011 — codice [6]	cif
Indicatore AIS	(*Automatic Identification System*) Nave dotata di sistema di identificazione automatica in conformità dell'articolo 10 del regolamento (CE) n. 1224/2009 — codice [6]	cif
MMSI	(*Maritime Mobile Service Identity*) Identificatore del servizio radiomobile marittimo	O
Tipo di nave	Secondo la classificazione statistica internazionale standardizzata dei pescherecci (CSITBP) — codice [6]	cif

Nome del dato	Definizione e osservazioni		Obbligatorio (C)/ Obbligatorio se (cif)/ Facoltativo (O) (7)
Attrezzo da pesca principale (2)	Secondo la classificazione statistica internazionale standardizzata dei pescherecci (CSITBP) — codice (6)		C
Attrezzo da pesca secondario (3)	Secondo la classificazione statistica internazionale standardizzata dei pescherecci (CSITBP) — codice (6)		C
LOA	(*Length Over All*) Lunghezza fuori tutto in metri, definita in conformità del regolamento (CEE) n. 2930/86		cif
LBP	(*Length Between Perpendiculars*) Lunghezza tra perpendicolari in metri, definita in conformità del regolamento (CEE) n. 2930/86		cif
Stazza GT	In GT, definita in conformità del regolamento (CEE) n. 2930/86		cif
Altra stazza	In tonnellate secondo la convenzione di Oslo o secondo una definizione stabilita dallo Stato membro		cif
GTs	In GT, aumento di stazza autorizzato per motivi di sicurezza (dati storici)		cif
Potenza del motore principale	In kW, in conformità del regolamento (CEE) n. 2930/86		C
Potenza del motore ausiliario	In kW. Comprende tutta la potenza motrice installata non inclusa nella voce «Potenza del motore principale»		C
Materiale dello scafo	Materiale dello scafo — codice (6)		C
Data di entrata in servizio	In conformità del regolamento (CEE) n. 2930/86.		C
Segmento	Codice (6)		C
Paese di importazione/ esportazione	Codice (6)		cif
Tipo di esportazione	Codice (6)		cif
Aiuto pubblico	Codice (6)		cif
Data di costruzione	Data in cui è iniziata la costruzione		cif
Per i referenti/il proprietario giuridico (4)	Nome	Persona fisica: cognome e nome Persona giuridica: denominazione	cif
	Indicatore di persona giuridica	«Y» per una persona giuridica, «N» per una persona fisica — codice (6)	O
	Via (5)	Nome della via e numero civico	cif
	C.P. (5)	Casella postale	O
	Città (5)	Nome della città	O

Nome del dato	Definizione e osservazioni		Obbligatorio (C)/ Obbligatorio se (cif)/ Facoltativo (O) (7)
	Codice postale (5)	Codice postale	O
	Paese (5)	Paese — codice (6)	O
	Numero di telefono	Numero di telefono (con prefisso internazionale)	O
	Numero di fax	Numero di fax (con prefisso internazionale)	O
	Indirizzo di posta elettronica	Indirizzo di posta elettronica	O
	Nazionalità	Nazionalità del referente — codice (6)	O
	Identificativo IMO della società	Numero unico IMO di identificazione della società e del proprietario giuridico registrato	O
Per i referenti/ l'operatore (4)	Nome	Persona fisica: cognome e nome Persona giuridica: denominazione	cif
	Indicatore di persona giuridica	«Y» per una persona giuridica, «N» per una persona fisica — codice (6)	O
	Via (5)	Nome della via e numero civico	cif
	C.P. (5)	Casella postale	O
	Città (5)	Nome della città	O
	Codice postale (5)	Codice postale	O
	Paese (5)	Paese — codice (6)	O
	Numero di telefono	Numero di telefono (con prefisso internazionale)	O
	Numero di fax	Numero di fax (con prefisso internazionale)	O
	Indirizzo di posta elettronica	Indirizzo di posta elettronica	O
	Nazionalità	Nazionalità del referente — codice (6)	O
	Identificativo IMO della società	Numero unico IMO di identificazione della società e del proprietario giuridico registrato	O

(1) In caso di censimento della flotta, è la data del censimento nello Stato membro (allegato II). Per tutti gli altri tipi di evento deve essere notificata la data del documento ufficiale di registrazione dell'evento.
(2) L'attrezzo da pesca che si ritiene più frequentemente utilizzato a bordo della nave su un periodo di attività annuale o durante una campagna di pesca.
(3) Possono essere dichiarati fino a cinque attrezzi.
(4) Possono essere registrati fino a cinque referenti.
(5) L'indirizzo (via, casella postale, città, codice postale e paese) deve essere sufficientemente chiaro per poter contattare il referente della flotta.
(6) I codici (o i pertinenti riferimenti) sono elencati nel registro dei dati di riferimento del sito web dedicato alla pesca della Commissione: http://ec.europa.eu/fisheries/cfp/control/codes/index_en.htm
(7) Norme dettagliate sono riportate nel documento di attuazione contenuto nel registro dei dati di riferimento del sito web dedicato alla pesca della Commissione: http://ec.europa.eu/fisheries/cfp/control/codes/index_en.htm

ALLEGATO II

Data del censimento fissata per ogni Paese

BEL, DNK, FRA, GBR, PRT	1.1.1989
NLD	1.9.1989
DEU, ESP	1.1.1990
IRL	1.10.1990
ITA	1.1.1991
GRC	1.7.1991
SWE, FIN	1.1.1995
CYP, EST, LTU, LVA, MLT, POL, SVN	1.5.2004
BGR, ROM	1.1.2007
HRV	1.7.2013
Stati membri che hanno aderito dopo il 1º luglio 2013	Data di adesione
FRA — Mayotte	Qualsiasi data a partire dall'1.1.2014 ([1])

([1]) In conformità del regolamento (UE) n. 1385/2013 del Consiglio, del 17 dicembre 2013, che modifica i regolamenti del Consiglio (CE) n. 850/98 e (CE) n. 1224/2009, e i regolamenti (CE) n. 1069/2009, (UE) n. 1379/2013 e (UE) n. 1380/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio in conseguenza della modifica dello status, nei confronti dell'Unione europea, di Mayotte (GU L 354 del 28.12.2013, pag. 86).